

ALLEGATO "C" AL N. di Raccolta 15372

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La Società è denominata **Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A.**, in breve **Erfo S.p.A.** senza vincoli di rappresentazione grafica o di interpunzione.

La società potrà aggiungere alla denominazione la dicitura "Società Benefit" o in forma abbreviata "SB".

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel comune di Villafranca Tirrena (ME).

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dai libri so-

ciali.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto:

- lo studio, la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione, in conto proprio e per conto terzi, sia all'ingrosso che al dettaglio, anche attraverso punti vendita diretti, reti di franchising e piattaforme di e-commerce, di prodotti di erboristeria, di integratori alimentari anche per la prima infanzia, di dispositivi medici, di ogni prodotto nel campo della cosmesi, e di articoli di ogni genere relativi al medesimo campo di attività, nonché di specialità medicinali e specialità biologiche, di preparati galenici di ogni genere, di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, chimici, di integratori alimentari e salutistici per uso umano e veterinario, di alimenti a basso contenuto calorico, di dispositivi di protezione individuale di qualsiasi tipo;
- la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale negli ambiti suindicati;
- la commercializzazione, in conto proprio e per conto terzi, sia all'ingrosso che al dettaglio, di apparecchiature elettromedicali, sia per uso ospeda-

liero che per uso ambulatoriale;

- la commercializzazione, in conto proprio e per conto terzi, sia all'ingrosso che al dettaglio, di mobili d'arredo per studi medici e relativi articoli d'arredamento;

- la commercializzazione, in conto proprio e per conto terzi, sia all'ingrosso che al dettaglio, di presidi medico-chirurgici;

- la prestazione di servizi, in conto proprio e per conto terzi, quali l'informazione scientifica riservata a medici, farmacisti e personale sanitario;

- la gestione di laboratori per la ricerca, lo sviluppo, l'analisi e il controllo di qualità di farmaci, integratori alimentari e cosmetici, anche in partnership con associazioni temporanee di impresa, centri di ricerca, università, laboratori accreditati, enti locali;

- la promozione, partecipazione e collaborazione a programmi di informazione e educazione sanitaria, di ricerca, di formazione e di aggiornamento professionale;

- la vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute e il benessere;

- la progettazione, la pianificazione, l'organizzazione di eventi a carattere scientifico aventi come

scopo la formazione professionale rivolta a medici, farmacisti, infermieri e personale sanitario in genere (corsi ECM) nonché la comunicazione scientifica rivolta al pubblico;

- il deposito e la distribuzione di prodotti farmaceutici, integratori alimentari e cosmetici in conto proprio e per conto terzi;

- la vendita all'ingrosso e/o al minuto agli affiliati di articoli di oggettistica da utilizzare soprattutto come gadget;

- la vendita all'ingrosso e/o al minuto di articoli sanitari per la persona;

- import ed export dei prodotti trattati e di cui innanzi;

- realizzazione e gestione di erboristerie;

- lo sviluppo, la produzione e la gestione di piattaforme online, applicazioni mobili o altri strumenti web in generale comunque collegati ai prodotti commercializzati dalla società;

- lo sviluppo, la produzione e la gestione di piattaforme per l'analisi aggregata di dati (big data platform), finalizzate a facilitarne la comprensione mediante la generazione automatizzata di statistiche e grafici;

- lo sviluppo, la produzione e la gestione di servi-

zi di promozione e di pubblicità nelle diverse forme e modalità consentite dalla legge, compresi banner, web link ed altre forme di web marketing;

- lo sviluppo, la produzione e la gestione di servizi informatici, telematici, di marketing, di formazione e di supporto logistico per lo sviluppo del commercio sia tradizionale che elettronico, sia tramite internet o altre reti telematiche che attraverso i canali tradizionali;

- i servizi di qualsiasi natura inerenti all'oggetto sociale forniti ai clienti;

- il noleggio di apparecchiature e attrezzature utili per l'apertura dei negozi di terzi in franchising;

- lo sviluppo progettuale, la cessione di arredi o attrezzature anche in comodato d'uso necessari per la realizzazione dei punti vendita in franchising;

- la raccolta, l'elaborazione, la pubblicazione e la vendita di informazioni relative all'attività ed ai comportamenti degli utenti, sempre nel rispetto di tutte le normative sulla "privacy";

- l'assistenza tecnica, la consulenza e la formazione rispetto ai suindicati prodotti e servizi;

- l'organizzazione di corsi di formazione per il personale dei centri diretti o in franchising;

- l'organizzazione di giornate, seminari, convegni, ecc., anche in convenzione o con il patrocinio di Comuni, Province, Regioni.

3.2 La società può assumere e concedere agenzie, commissioni e mandati, acquistare, utilizzare, trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno, compiere ricerche di mercato per conto proprio e di terzi, fornire servizi di marketing e di assistenza e consulenza pubblicitaria e di immagine relativamente ai prodotti elencati, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale.

3.3 Per la realizzazione dell'oggetto la società altresì si propone:

- di voler perseguire nella propria attività quanto disposto dalla normativa europea, nazionale e regionale in tema di armonizzazione dei requisiti tecnici relativi alle prove, alla fabbricazione di prodotti dietetici e/o nutrizionali, farmaci, integratori alimentari e cosmetici per uso umano e veterinario, così pure riguardo alle norme applicabili all'etichettatura, alla pubblicità, alla distribuzione, all'ingrosso, alla vendita e alla trasparenza delle relative misure nazionali che fissano i prezzi e il rimborso dei medicinali;

- di adeguare il processo di progettazione, produ-

zione e quello successivo di registrazione di integratori alimentari, cosmetici e farmaci al fine di soddisfare quanto stabilisce il sistema comunitario di autorizzazione all'immissione sul mercato.

3.4 Per la realizzazione dell'oggetto la società altresì potrà:

- assumere obbligazioni di qualunque tipo con enti pubblici, con privati e con istituti ed aziende di credito concedendo le richieste garanzie;
- ricevere e prestare fideiussioni, ricorrere ad ogni forma di finanziamenti ed incentivi previsti nell'ambito di leggi europee, nazionali e regionali;
- ricorrere a finanziamenti con istituti di credito, con società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali ivi inclusa la prestazione di fideiussione anche a favore di terzi o persone giuridiche e in quest'ultimo caso, sempre ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale;
- compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- consentire garanzie reali anche a favore di terzi, acquistare, vendere e permutare nonché locare beni immobili e mobili anche registrati; assumere inte-

ressenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopo affine o comunque connesso al proprio, senza finalità di collocamento, sempre ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale; impegnarsi in contratti di leasing passivi; aderire ad associazioni di categoria; partecipare a gare ed appalti con enti pubblici e privati; compiere operazioni commerciali e finanziarie complementari a quanto precede.

Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

3.5 La società potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese aventi, anche solo in parte, scopo analogo o affine o connesso a quello sopra indicato, aderire alla costituzione di consorzi con altre imprese operanti negli stessi settori, partecipare a raggruppamenti con altre imprese ed a consorzi aventi scopi analoghi od affini al proprio nonché usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere.

3.6 In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire alcune finalità di beneficio comune

e operare in modo responsabile, sostenibile, inclusivo e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo 3 la Società persegue le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte:

(i) la diffusione della cultura nutrizionale, dietologica e dietoterapica, nonché dell'educazione e dell'informazione alimentare a salvaguardia della salute delle persone;

(ii) l'affiancamento di enti od organizzazioni di qualsiasi natura in attività volte a informare i consumatori circa i benefici della nutrizione sostenibile e del benessere personale e stimolare scelte alimentari sane e consapevoli;

(iii) il continuo miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, il sostegno alla ricerca scientifica in campo nutrizionale, la promozione dell'importanza della prevenzione, la ricerca di materiali innovativi per ridurre l'impatto ambientale, il controllo della filiera e dei processi produttivi, nonché la collaborazione con fornitori selezionati anche in base all'affinità di valori e obiettivi.

vi;

(iv) la promozione di un mercato del lavoro più inclusivo, favorendo in particolare l'ingresso nel mondo del lavoro anche di quelle categorie di persone che mostrano fragilità sociali, culturali, etniche, fisiche, psicologiche, di genere;

(v) la crescita delle persone che operano con la società, favorendo il loro benessere sia nella sfera professionale sia personale, cercando di favorire le diversità e di valorizzare le attitudini e le aspirazioni di ciascuno, in un ambiente di lavoro contraddistinto da una cultura di impresa che esprima un impatto positivo verso la società e l'ambiente, in cui siano anche utilizzate forme di lavoro remoto che consentano di ridurre l'impatto ambientale.

Articolo 4 - Disposizioni sulla società benefit

4.1 La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3 dello statuto. Il soggetto responsabile è denominato responsabile dell'impatto.

4.2 La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge. La relazione è resa pubblica attra-

verso il sito internet della società.

4.3 La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuato utilizzando standard di valutazione esterni con le caratteristiche richieste dalle leggi e dalle norme per tempo vigenti.

Articolo 5- Durata

5.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI

AZIONI, RECESSO

Articolo 6 - Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila virgola zero zero) ed è diviso in numero 7.000.000 di azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale.

6.2 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni

ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 Cod. Civ..

6.3 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ..

6.4 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

6.5 L'assemblea straordinaria in data 25 maggio 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali Euro 500.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n.4.000.000 (quattromilioni) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, il tutto con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2022 ovvero, se antecedente, alla data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta.

6.6 L'assemblea del 25 maggio 2022 in sede straordi-

naria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 287.500 (duecentottantasette mila cinquecento), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.300.000 (due milioni trecentomila) azioni ordinarie da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Erfo 2022 - 2025" in ragione di n. 1 azione ogni n. 1 Warrant esercitato e con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2025.

Articolo 7 - Categorie di azioni e strumenti finanziari

7.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

7.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

7.3 La Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o

amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione.

7.4 Nella deliberazione assembleare di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.

7.5 L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 8 - Identificazione degli azionisti

8.1 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, anche tramite un soggetto terzo designato dalla stessa, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-duodecies, D. Lgs.

58/1998 ("TUF").

8.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno la metà della partecipazione per la presentazione di liste di cui al successivo articolo 22, in tutti i casi da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Articolo 9 - Diritto di recesso

9.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

9.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIO-

NI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA

Articolo 10 - Comunicazione delle Partecipazioni

Rilevanti

10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.

10.2 Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;

(iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

10.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

10.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indi-

pendentemente dalla data di esecuzione ("**Cambiamento Sostanziale**").

10.5 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ.

10.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 11 - OPA Endosocietaria

11.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in ma-

teria di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, ("Disciplina Richiamata").

11.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF di cui al successivo art. 11 e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

11.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 del TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-bis ("Soglia OPA"),

ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

11.4 Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

11.5 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo

qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

11.10 La disciplina di cui alle norme del TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto.

Articolo 12 - Obbligo e diritto di acquisto

12.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

12.2 Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presen-

te statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

12.3 L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

12.4 La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

12.5 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

12.6 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai

destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti - nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata - comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente detta soglia.

12.7 La disciplina di cui alle norme del TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 13 - Competenze dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

13.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

13.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordina-

ria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

13.4 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 14 - Revoca dalle negoziazioni

14.1 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggio-

ranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euro-next Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione.

Articolo 15 - Convocazione

15.1 L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dal Comune della sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

15.2 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.3 La convocazione viene effettuata mediante avvi-

so pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Avvenire" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito *internet* della Società.

15.4 Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

15.5 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda,

gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

15.6 I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

15.7 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 16 - Intervento all'Assemblea

16.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

16.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.3 La società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite i rappresentanti designati dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Articolo 17 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

17.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il me-

todo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

17.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

17.3 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 18 - Rappresentanza in Assemblea

18.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 19 - Svolgimento dell'Assemblea

19.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o in mancanza da un Vice Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

19.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

19.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige-

re e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

19.4 Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

Articolo 20 - Verbale dell'Assemblea

20.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 21 - Consiglio di amministrazione

21.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

21.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti

dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

21.3 Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 22 - Nomina e sostituzione degli amministratori

22.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

22.2 Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

22.3 Le liste devono contenere un numero di candida-

ti non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

22.4 Le liste devono contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

22.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

22.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

22.7 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

22.8 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, e il consiglio di amministrazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azionisti necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

22.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

22.10 Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (b) dalla lista che è ri-

sultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

22.11 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

22.12 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

22.13 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine pro-

gressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

22.14 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

22.15 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di uno o due amministratori indipendenti, a seconda nel numero dei consiglieri definito dall'Assemblea, ai sensi del presente statuto.

22.16 La procedura del voto di lista si applica uni-

camente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

22.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

22.18 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità.

21.19 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

22.20 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza

dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

22.21 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 23 - Adunanze del Consiglio

23.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

23.2 La convocazione viene fatta con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica, da

spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

23.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto e non si siano opposti.

23.4 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

23.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice - Presidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.6 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

23.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei parteci-

panti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

23.8 Il presidente del consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del consiglio di amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 24 - Poteri di gestione

24.1 Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

24.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni

normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, Cod.

Civ..

24.3 Il Consiglio di amministrazione deve gestire la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicati all'art. 3 dello Statuto.

Articolo 25 - Delega di attribuzioni

25.1 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

25.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio

di amministrazione.

Articolo 26 - Rappresentanza della Società

26.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

26.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

26.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 27 - Compensi degli amministratori

27.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

27.2 L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liqui-

darsi alla cessazione del mandato.

27.3 L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 28 - Operazioni con Parti Correlate

28.1 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

28.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni di Maggiore Rilevanza", "Comitato Parti Correlate", "Presidi Equivalenti", "Soci Non Correlati", si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società e pubblicata sul proprio sito internet ("**Procedura**") ed alla regolamentazione applicabile in materia di operazioni con parti correlate.

28.3 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del Comitato Parti Correlate o dei Presidi Equivalenti ai sensi della Procedura e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dall'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate.

28.4 Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione.

Articolo 29 - Collegio sindacale

29.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 Cod. Civ.

29.2 Il collegio sindacale è composto da tre membri

effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

29.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

29.4 Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare

documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 30 - Nomina e sostituzione dei sindaci

30.1 Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

30.2 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La Società, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare *pro*

tempore vigente.

30.3 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

30.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

30.5 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

30.6 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di

partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

30.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

30.8 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

30.9 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

30.10 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

30.11 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

30.12 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

30.13 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

30.14 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio

Sindacale.

30.15 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

30.16 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

30.17 Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

30.18 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

30.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

30.20 L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a ter-

mine di legge.

Articolo 31 - Revisione legale dei conti

31.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI BILANCIO

Articolo 32 - Esercizi sociali e bilancio

32.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Alessandro Cutè n.q. - Adele Penna Notaio